



**COMUNE DI OTRANTO**  
**Provincia di Lecce**

**ORDINANZA N. 214/2020**

**Oggetto: Misure in relazione all'urgente necessità di contrastare assembramenti di persone, nell'ambito dell'emergenza sanitaria di contenimento della diffusione del contagio da virus covid-19 e di tutela della salute pubblica. Istituzione senso unico pedonale e obbligo uso mascherina nel centro storico.**

**IL SINDACO**

**Visti:**

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7;
- La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed in particolare gli artt. 13 e 32;
- Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 117;
- L'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;
- L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Numerosi D.P.C.M. (fino ai DPCM 17 maggio 2020 e 18 maggio 2020) hanno disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);

**Visto** il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 1, comma 8, che vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'art. 1, comma 9, che consente al Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

**Considerato** che è, comunque, fatto salvo il potere dei Sindaci di adottare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali, in relazione alle esigenze dei luoghi;

**Rilevato che:**

- il centro storico cittadino, con la presenza di attività economiche, in particolare esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, attrae flussi di persone con notevole concentrazione delle stesse, sia all'interno, sia all'esterno dei locali;
- l'attività ricognitiva svolta dagli organi di accertamento nei giorni scorsi ha rilevato, in particolare, la compresenza eccessiva di persone, lungo la rete viaria interna al centro storico, caratterizzata da vicoli e strade di dimensioni ridotte;
- detta situazione può configurare un contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di prevenire fenomeni di assembramenti di persone, in conflitto con la "ratio" dei provvedimenti normativi connessi all'emergenza sanitaria ancora in atto, volti alla prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19;

• a tutela della salute pubblica, secondo un criterio di necessità, adeguatezza e proporzionalità e contemperando i principali interessi in gioco, risulta opportuno, per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute pubblica, introdurre:

1. **il senso unico pedonale nelle strade del centro storico cittadino a maggiore affollamento, disciplinando la viabilità pedonale secondo la planimetria allegata e con l'apposizione della relativa segnaletica stradale;**
2. **l'obbligo dell'uso della mascherina a quanti percorrono le vie del centro storico, con riferimento all'area classificata dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente come zona A "Centro storico" ;**

**Sentito** il Comandante della P.L.;

#### **Richiamati:**

- Il Decreto-Legge 20 febbraio 2017 n. 14, come convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, recante
- "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- La Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea, tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;
- L'art. 41, comma 2, della Costituzione italiana sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale (fra cui ragioni imperative di interesse generale), il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;
- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato - rigettando la censura di violazione dell'articolo 41 della Costituzione - che "Questa Corte ha costantemente negato che sia configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale";
- L'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività;

**Dato atto che** tali misure – nelle linee generali - sono state anticipate e discusse nel corso di tavoli tecnici tenutisi tra rappresentanti del Comune e i rappresentanti delle categorie coinvolte;

**Ritenuta** la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente; contingibile, per la straordinarietà che delinea la situazione; urgente, per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all'interesse della salute dei cittadini;

**Visti** gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione;

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Considerato che** l'art. 1 comma 1 lett. b) primo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

**Visto** l'art. 10 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 che prevede che il Prefetto territorialmente competente, assicura l'esecuzione delle misure del decreto citato, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

**Ritenuta** necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

**Richiamata** la nota prot. 9058 del 04/06/2020 con cui è stata trasmessa bozza della presente alla Prefettura di Lecce;

Visto lo Statuto Comunale;

## ORDINA

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto, per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a contrastare assembramenti di persone, al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica:

**-dalle ore 07.00 del 7 giugno 2020 e fino al 15 settembre 2020, nel centro storico cittadino, data la conformazione del dedalo di strade strette e della alta frequentazione di persone:**

• **è istituito il senso unico pedonale, nelle strade di seguito elencate, secondo la planimetria allegata** e con l'apposizione della relativa segnaletica stradale:

- Corso Garibaldi senso unico con direzione verso via Immacolata;
- Via Immacolata senso unico con direzione Bastione dei Pelasgi;
- Bastione dei Pelasgi senso unico con direzione Piazzetta De Ferraris;

Le strade che si innestano su quelle suddette a senso unico presentano obblighi di svolta nella direzione dei sensi unici suddetti e precisamente:

- Via Maiorano con direzione Corso Garibaldi, con obbligo di svolta a destra;
- via Seminario con direzione Corso Garibaldi, con obbligo di svolta a destra;
- via Castello con direzione Piazza del Popolo, con obbligo di volta a destra verso via Immacolata;
- via Papa Costantino con direzione via Immacolata;
- i pedoni provenienti dalla scalinata di via Immacolata hanno l'obbligo di svoltare con direzione Bastioni Pelasgi;
- via Melorio con direzione Corso Garibaldi con obbligo di svolta a sinistra;
- via Scupoli con direzione Piazza del Popolo con obbligo di svolta a sinistra verso via Immacolata;
- via Leondari con direzione verso via Bastione Pelasgi con obbligo a sinistra;
- il vicolo che congiunge Via Padre Scupoli con i Bastione dei Pelasgi con obbligo di svolta a sinistra;

Inoltre:

- i pedoni in ingresso nel centro storico da via Nicola d'Otranto, ponte di legno, hanno obbligo di transito sul lato destro del suddetto ponte;

- i pedoni in uscita dal centro storico direzione via Nicola d'Otranto, ponte di legno, hanno obbligo di transito sul lato destro del suddetto ponte;

• **tutti i cittadini che transitano nelle suddette vie devono indossare obbligatoriamente la mascherina** in maniera da coprire completamente tutte le vie aeree (bocca e naso), fatta eccezione nel mentre in cui si effettua la degustazione dei cibi e delle bevande: in tale circostanza dovrà essere comunque garantito il distanziamento sociale di almeno 1 mt..

La violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art 4 della legge 22 maggio 2020 n. 35 di conversione del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00. E' comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

## AVVERTE

Che il presente provvedimento sia:

- pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Otranto;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Otranto

## DISPONE

la trasmissione di copia della presente ordinanza:

- A S.E. il Prefetto di Lecce;
- Al Sig. Dirigente del Commissario di Otranto;
- Al Sig. Comandante dei Carabinieri di Otranto;
- Al Sig. Comandante della Guardia di Finanza di Otranto;
- Al Sig. Comandante Polizia Locale.

**Otranto, 05/06/2020**

**IL SINDACO  
Pierpaolo Cariddi**